



Federazione Italiana  
Tempo Libero  
**FITeL**

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE I  
DI ROMA  
Ufficio  
Territoriale di  
Roma 1  
Trastevere

N. 4538  
Serie 3  
Data 12 OTT 2022

REGISTRATO  
CON EURO  
corte  
IL DIRIGENTE

**Estratto del VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL  
CONSIGLIO NAZIONALE di FITeL Nazionale APS  
PER LA MODIFICA DELLO STATUTO**



L'anno 2022, il giorno 5 del mese di ottobre alle ore 10,00 con la partecipazione di 51 componenti in modalità audio-video conferenza e in presenza, presso la sede sociale in Roma via Salaria, 80 si è riunita l'assemblea del Consiglio Nazionale in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario Giuseppe Spadaro Presidente della Associazione.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama Felice Alfonsi a svolgere mansioni di segretario.

Il Presidente da lettura dell'ordine del giorno che al terzo punto prevede:

- discussione e approvazione statuto FITeL Nazionale APS.

Il Presidente comunica agli associati che il Comitato Direttivo, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea del Consiglio Nazionale per esaminare e approvare il nuovo statuto sociale, in quanto, come da comunicazione da parte del Ministero del Lavoro del 5 agosto 2022, alcuni articoli non avevano tutti i requisiti per l'iscrizione al RUNTS.

Su proposta della Presidenza il Comitato Direttivo ha discusso il nuovo statuto ed ha accolto tutte le proposte di modifica pervenute dal Ministero del Lavoro per renderlo conforme alla normativa in materia di Terzo Settore.

Al termine della discussione, l'Assemblea del Consiglio Nazionale a maggioranza assoluta con tre astenuti Umberto Sperlinga, Renato Latini e Raffaele De Filippis

**DELIBERA**

di approvare il nuovo Statuto Sociale di FITeL Nazionale APS che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Inoltre autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione, usufruendo delle normative vigenti in materia di Terzo Settore.

L'assemblea previa lettura, approva all'unanimità il presente estratto del verbale del Consiglio Nazionale.

Roma, 5 ottobre 2022

Il Presidente  
Giuseppe Spadaro

Il Segretario  
Felice Alfonsi

FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero) APS  
Via Salaria, 80  
00198 Roma  
C.F.: 97100030580

STATUTO FITeL APS NAZIONALE  
Approvato al 9° Congresso  
Modifiche approvate dall'Assemblea del Consiglio Nazionale del 5 ottobre 2022  
ai sensi del D.L. 117/2017 e successive integrazioni

**Art. 1**

Costituzione, denominazione e sede

La FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero) costituita su iniziativa delle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", ovvero "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, è un'associazione senza scopo di lucro di promozione sociale ed assumerà la seguente denominazione: "FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero) APS rete associativa per il tempo libero", da ora in avanti "Associazione", con sede legale nel Comune di Roma e con durata illimitata. La FITeL potrà istituire uffici e/o delegazioni nel territorio nazionale ed all'estero. A seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo ETS nel seguente modo: "FITeL APS rete associativa per il tempo libero – ETS".

L'Associazione ove in possesso dei requisiti dell'art. 41, comma 2, del Codice del Terzo Settore, pertanto è una "rete associativa nazionale", e sarà iscritta nella sezione "Reti associative" nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 46, comma 1, ed eserciterà, oltre alle attività statutarie, anche quelle previste dall'art. 41, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione è riconosciuta come Ente Nazionale con finalità assistenziali con decreto 559/C.24028.12000(A)(124) del 10.01.2001 dal Ministero dell'Interno.

**Art. 2**

Principi e Scopi di interesse generale della Associazione

La FITeL APS si propone di promuovere le attività di interesse generale previste nel decreto Legge 117/2017 all'art. 5 comma 1 ed in particolare quelle di cui alle lettere:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'Associazione esercita le attività tipiche delle Reti Associazioni di cui all'art. 41 comma 1, lettera b del Codice del Terzo Settore, ovverosia il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione o il supporto delle associate e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuovere ed accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati.

In particolare in via principale e non esaustiva potrà:

- promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci;
- valorizzare tutte le esperienze associative sviluppatesi nelle aree dei Circoli Aziendali e di ogni ente associativo, il quale abbia come scopo sociale le finalità di cui al presente articolo allo scopo di promuovere le attività del tempo libero con particolare riferimento a quelle turistiche, dello spettacolo, dello sport, della cultura ed altri servizi a favore dei Soci quali fattori di elevazione e valorizzazione della persona, sia singolarmente, sia in forma associata;
- valorizzare e promuovere l'esperienza degli enti associati ed associandi, favorendone la costituzione e lo sviluppo e ampliandone le funzioni a vantaggio di tutti i loro associati;
- favorire forme di collegamento e collaborazione tra le associazioni aderenti e le altre organizzazioni di lavoratori costituite ai sensi dell'art. 11 della L. 300/70, e tra questi ed il mondo dell'associazionismo ed i lavoratori in generale;
- promuovere l'apertura degli associati a ogni realtà, anche territoriale, al mondo del lavoro e dell'impegno sociale ed umanitario;
- attivare gli strumenti di sostegno dei circoli e delle Associazioni con particolare riferimento alla fruizione delle agevolazioni che le leggi dispongono per l'associazionismo sociale nonché all'assistenza legislativa e fiscale ed alla formazione e ai servizi del tempo libero a favore dei lavoratori;
- promuovere in conformità alle esigenze dei soci, ogni altra attività culturale, sociale, sportiva e ricreativa.

La FITeL APS potrà rappresentare in ogni opportuna sede le istanze dei propri associati per il raggiungimento degli scopi e delle finalità associative, la FITeL APS può sottoscrivere convenzioni, anche qualora nelle stesse sia previsto il riconoscimento di corrispettivi a suo favore, per sostenere l'attività della FITeL APS destinata alle entità collettive ad essa aderenti, nonché agli associati a ciascuna di esse.

Le attività statutarie saranno perseguite e svolte prevalentemente attraverso il ricorso all'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli Enti associati, come previsto dagli articoli 35 e seguenti del CTS.

In relazione a quanto sopra, la gestione operativa e le relative attività verranno finalizzate esclusivamente al conseguimento dei suoi obiettivi sociali.

La FITeL APS può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Nazionale.

L'Associazione potrà promuovere tra gli associati e altri soggetti, la costituzione di società o enti o altre strutture produttive, ritenute idonee a migliorare la qualità e le condizioni di accesso ai servizi del tempo libero.

La FITeL APS potrà partecipare ad associazioni o enti o altre entità con finalità analoghe alle sue, costituite per promuovere la collaborazione interassociativa nazionale ed internazionale. Di tale partecipazione deciderà il Consiglio Nazionale su proposta del Comitato di Presidenza.

### **Art. 3** **Soci**

Sono soci della FITeL APS tutti coloro che ne condividono le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il sistema associativo FITeL APS ha a suo fondamento l'insieme dei CRAL e delle Associazioni aderenti e si articola nei seguenti livelli: nazionale, regionale con le sue strutture territoriali.

Sono soci della federazione:

a) I Soci fondatori:

Sono soci fondatori le confederazioni CGIL, CISL e UIL, promotrici della costituzione della Federazione stessa. Questi non potranno avere una rappresentanza complessiva maggiore del 20% all'interno di tutti gli organismi direttivi ed esecutivi della Associazione.

b) I Soci ordinari:

- Le FITeL APS Regionali;
- Le FITeL APS Regionali, purchè costituite in osservanza al disposto del presente statuto, sono soci della FITeL APS rappresentando al proprio interno le strutture operative, i circoli ricreativi aziendali, i Circoli Territoriali FITeL (CRT) e gli enti e le associazioni del tempo libero senza scopo di lucro i quali non siano dotati di strutture nazionali qualificabili come soci ordinari.
- i Circoli Ricreativi Aziendali (CRAL - Dopolavoro) con struttura nazionale senza scopo di lucro, gli Enti e/o le Associazioni Nazionali senza scopo di lucro e gli Enti del Terzo Settore che accettano e condividono le finalità statutarie, che hanno fatto richiesta di adesione e questa sia stata accettata, che siano in regola con il pagamento della quota associativa.  
Si intendono Circoli Aziendali con struttura Nazionale ed Enti e Associazioni Nazionali, quegli Enti con struttura di primo o di secondo livello che rappresentano i lavoratori appartenenti a categorie omogenee ovvero gli associati che ne condividono le finalità, che siano dotati di sedi, anche autonome, su più regioni a livello nazionale e comunque senza scopo di lucro.

I suddetti soci ordinari si esprimono mediante le rispettive rappresentanze statutarie.

Possono essere soci della FITeL APS i cittadini che ne condividono gli scopi sociali attraverso l'iscrizione ad una struttura di base della FITeL APS operante sul territorio e/o ad associazioni aderenti alla stessa FITeL APS. La partecipazione alla vita associativa di questi avviene attraverso i circoli ricreativi territoriali aderenti alla FITeL APS e/o le associazioni a cui sono iscritti.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per

l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organismi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

#### **Art. 4**

##### **Diritti e obblighi dei soci**

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione.
- b) Partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati.
- c) Esaminare i libri sociali al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento delle stesse;
- frequentare i locali dell'associazione
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività
- essere rimborsati per i servizi effettuati delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto ed eventualmente il codice etico ed i Regolamenti interni
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Nazionale ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali della FITeL

Le strutture regionali e/o territoriali FITeL dovranno adeguare i propri Statuti al presente Statuto procedendo alle modifiche statutarie necessarie. Le strutture inadempienti saranno sanzionate così come previsto al successivo art. 6.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.



## Art. 5 Organismi della FITeL

Sono Organismi Nazionali della FITeL:

- il Congresso Nazionale
- il Consiglio Nazionale
- il Comitato Direttivo
- il Comitato di Presidenza
- il Presidente
- il Collegio Nazionale dei Sindaci
- il Collegio dei Probiviri.

## Art. 6 Autonomia e responsabilità giuridica

La FITeL APS è una Federazione di Associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonoma.

Essa risponde direttamente dei propri comportamenti e delle obbligazioni assunte.

Tale completa autonomia si rileva sia nei confronti dei soci fondatori e sia nei confronti delle singole Associazioni che aderiscono alla FITeL APS.

Pertanto nessuna corresponsabilità delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL e degli altri enti aderenti può essere invocata rispetto a comportamenti e obbligazioni assunti dalla FITeL APS e viceversa.

Inoltre la FITeL APS Nazionale non risponde a nessun titolo, ragione e causa, in particolare per il fatto dell'adesione delle rappresentanze Regionali e Territoriali alla Federazione Nazionale, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture locali o dalle persone che le rappresentano. Eventuali rapporti di natura amministrativa e/o finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale a favore delle rappresentanze locali, costituiscono un'attività di assistenza propria della Federazione Nazionale senza assunzione di corresponsabilità da parte di quest'ultima.

L'approvazione dei bilanci consuntivi delle FITeL Regionali APS deve avvenire entro il 31 maggio dell'anno successivo per permettere la pubblicazione, obbligatoria, che avverrà a cura di FITeL Nazionale.

Le strutture locali della FITeL APS sono anch'esse autonome giuridicamente ed amministrativamente rispetto alla FITeL APS nazionale. Qualora le FITeL APS Regionali si rendano gravemente inadempienti nei confronti dell'Associazione, omettendo di adeguare il proprio statuto alle disposizioni di questa Associazione ovvero omettendo o gravemente ritardando l'assolvimento delle obbligazioni assunte o comunque non adempiano alle attività statutariamente previste, saranno sottoposte a un provvedimento predisposto dalla Presidenza Nazionale e deliberato dal Consiglio Nazionale.

Su proposta della Presidenza nazionale, il Consiglio Nazionale con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli aventi diritto, delibera, indicando obbligatoriamente le motivazioni del provvedimento, lo scioglimento della struttura e la nomina di un commissario che assume i poteri degli organismi disciolti. Il commissario deve ristabilire le condizioni di agibilità ed entro sei mesi deve indire un congresso straordinario per l'elezione degli organismi dirigenti.

L'intervento è comunque finalizzato alla tutela del corpo sociale, all'onorabilità, al principio di trasparenza e funzionalità della struttura.

La prima struttura è il livello regionale a cui aderiscono le associazioni di base e i CRT FITeL APS, questi ultimi possono essere comunali, sovra comunali e/o zonali. Il livello regionale è il principale livello di coordinamento della sintesi e della direzione politica ed organizzativa della FITeL APS sul territorio, valorizza l'insediamento e ne promuove lo sviluppo, rappresenta l'associazione nei

confronti della Regione, enti locali, delle istituzioni e delle organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale;

I componenti delle Presidenze regionali non possono essere eletti per più di due mandati ad esclusione del mandato del Presidente che non può essere rinnovato.

## **Art. 7**

### **Congresso Nazionale**

Il Congresso Nazionale si riunisce di norma ogni 4 anni ed è composto dai delegati eletti dai Congressi Regionali.

Il numero e le modalità di nomina dei delegati e la loro ripartizione territoriale, nonché le modalità di svolgimento del Congresso saranno disciplinati da apposito Regolamento redatto ed approvato dal Consiglio Nazionale che convoca il Congresso. Tale regolamento dovrà essere improntato a garantire la democraticità della Associazione e la rappresentatività delle associazioni aderenti sulla base degli iscritti.

Compiti del Congresso Nazionale sono:

- stabilire gli indirizzi generali della FITeL APS tra un congresso e l'altro;
- eleggere il Consiglio Nazionale;
- eleggere il Collegio Nazionale dei Sindaci;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- approvare eventuali modifiche allo statuto.

Il Congresso è convocato dal Presidente su delibera del Consiglio Nazionale.

La convocazione del congresso avverrà tramite lettera alle associazioni socie pubblicata il mese precedente alla convocazione sul sito Internet della Associazione e/o sul periodico "Tempo Libero"; la lettera conterrà la localizzazione, l'ora, il giorno e l'ordine dei lavori dello svolgimento del congresso stesso.

L'assemblea congressuale può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria l'assemblea Congressuale convocata:

- a) per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) per deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- c) per deliberare in merito allo scioglimento, alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei presenti.

**Art. 8**  
Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale rappresenta i Soci e determina tutte le iniziative necessarie per attuare gli orientamenti congressuali e gli scopi statutari.

È investito di tutti i poteri previsti dallo Statuto.

È costituito da un massimo di 140 componenti.

Il Consiglio ha le seguenti attribuzioni:

- formulare programmi annuali e controllarne l'attuazione;
- eleggere il Presidente Nazionale;
- eleggere il Comitato di Presidenza;
- eleggere il Comitato Direttivo;
- eleggere e revocare su delega del Congresso l'organismo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- determinare le quote associative, anche annuali e la ripartizione delle stesse stabilendo, in base alle quote, la misura di partecipazione a queste connesse ai fini del regolamento elettorale di cui all'articolo 6;
- approvare se redatto, il Regolamento Generale allo statuto proposto dal Comitato Direttivo;
- deliberare, su proposta del Comitato Direttivo, sui provvedimenti disciplinari di espulsione o di decadenza da Soci della FITeL APS, nonché sull'ammissione dei soci;
- proporre al Congresso eventuali modifiche statutarie;
- proporre al Congresso la trasformazione, fusione o scissione dell'Organizzazione;
- proporre al Congresso lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'Organizzazione;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- deliberare eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali sentito il parere del Collegio dei Probiviri

Il Consiglio è convocato dal Comitato di Presidenza almeno 2 volte l'anno ed è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, da un componente del comitato di Presidenza a ciò delegato.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Il Consiglio Nazionale delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Nazionale resta in carica 4 anni.

**Art. 9**  
Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da un massimo di 40 componenti, compreso il Comitato di Presidenza.

In caso di decadenza di uno o più componenti, gli stessi potranno essere sostituiti attraverso una nuova elezione su proposta della struttura a cui faceva riferimento il componente del direttivo decaduto.

Il Comitato Direttivo sarà organizzato per dipartimenti di lavoro che avranno la responsabilità di realizzazione dei progetti e delle proposte che il Consiglio Nazionale delibererà.

Il comitato Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- collabora con la Presidenza per l'attuazione degli indirizzi Congressuali, delle delibere del Consiglio Nazionale e vigila sull'osservanza delle medesime;

- propone al Consiglio Nazionale, su indicazione della Presidenza, programmi annuali e bilanci preventivi e consuntivi;
- propone al Consiglio Nazionale, su indicazione della Presidenza:
  - le quote associative e la loro ripartizione;
  - l'approvazione del regolamento generale dello Statuto;
  - i provvedimenti disciplinari;
  - la convocazione del Congresso;
- approva eventuali variazioni di bilancio presentate dalla Presidenza e da sottoporre al Consiglio Nazionale.

## Art. 10 Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza attua gli indirizzi e le scelte del Consiglio Nazionale in conformità ai principi ispiratori del presente statuto.

Il Comitato di Presidenza è composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci componenti, compreso il Presidente, eletti dal Consiglio Nazionale tra i propri componenti.

In caso di decadenza di uno o più componenti, gli stessi verranno sostituiti con le modalità di elezione o di ratifica previste dal precedente comma.

Il comitato di Presidenza fra l'altro:

- predispone i programmi di attività da sottoporre al Consiglio Direttivo e ne cura l'attuazione;
- convoca e stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo;
- convoca il Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Direttivo.
- predispone il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo;
- predispone eventuali variazioni di bilancio;
- ratifica le accettazioni di adesione dei Soci affiliati, accolte dai Comitati regionali;
- cura i rapporti con gli organismi esterni;
- delibera sugli impegni di spesa della Federazione non delegati ad altri organismi;
- propone le quote associative;
- propone il regolamento attuativo dello statuto nonché le eventuali modifiche;
- propone i provvedimenti disciplinari, di espulsione o di decadenza da Soci della FITeL APS;
- propone l'ammissione dei nuovi soci;
- propone le modifiche allo statuto da presentare al Congresso;
- istituisce, su proposta del Presidente, uffici e delegazioni;
- vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti di attuazione delle attività;
- determina le strutture tecnico-amministrative avvalendosi anche di consulenti esterni, nonché i relativi trattamenti economici;
- assume ogni altra iniziativa utile a rendere efficace la gestione della Federazione e a promuoverne lo sviluppo.

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità dei voti, il voto del Presidente sarà considerato doppio. Non è previsto l'istituto della delega.

Su proposta del Presidente, il Comitato di Presidenza, nel proprio ambito, può conferire deleghe.

I componenti della Presidenza nazionale non possono essere eletti per più di due mandati, ad esclusione del mandato del Presidente che non può essere rinnovato.

## **Art. 11**

### **Il Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante della FITeL APS, viene eletto dal Consiglio Nazionale.

I compiti ad esso attribuiti sono:

- presiedere il Consiglio Nazionale e il Comitato Direttivo;
- convocare il Comitato di Presidenza e fissarne l'ordine del giorno;
- coordinare le attività del Comitato di Presidenza;
- dirigere gli organismi tecnici dell'Associazione;
- rappresentare l'Associazione nei confronti dei terzi;
- disporre della firma dell'Associazione per la esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale, del Comitato Direttivo e del Comitato di Presidenza;
- accettare donazioni, liberalità e contributi offerti da terzi purché con finalità non in contrasto con la natura e lo spirito dell'Associazione;
- delegare a rappresentarlo per singoli atti o tipologia di essi, componenti del Comitato di Presidenza o funzionari dell'apparato tecnico.

Il Presidente svolge inoltre ogni altra funzione a lui delegata dal Comitato di Presidenza.

In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri ad esso conferiti sono esercitati da un componente del Comitato di Presidenza a ciò delegato dallo stesso Presidente previa comunicazione e approvazione del Comitato Direttivo.

## **Art. 12**

### **Collegio Nazionale dei Sindaci**

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è l'organo di controllo che è costituito ed opera ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore, esso è composto da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci e viene eletto dal Congresso Nazionale. Elegge al suo interno un Presidente. Partecipa di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale, che ne fissa eventualmente anche il compenso.

Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, il Consiglio Nazionale nomina un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **Art. 13**

### **Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non Soci e viene eletto dal Congresso Nazionale.

Il Collegio dirime, in unica ed inappellabile istanza, le controversie insorte tra i Soci e tra questi e l'Associazione. È garante del rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Elegge al suo interno il Presidente. Partecipa di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

## **Art. 14**

### **Struttura tecnico-amministrativa**

Per la predisposizione tecnica e l'applicazione delle delibere nonché per lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi contabili gestionali, di funzionamento e di produzione ed erogazione dei servizi, l'Associazione può avvalersi di una idonea struttura tecnico-organizzativa, il cui ruolo, competenze e funzioni, sono definiti dal Comitato di Presidenza Nazionale.

Il Presidente Nazionale sovrintende al buon funzionamento della struttura tecnico-organizzativa e ne è il responsabile.

**Art. 15**  
Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali obbligatorie;
- eventuali contributi straordinari;
- eventuali contributi pubblici;
- eventuali proventi rivenienti dalla stipula di convenzioni;
- eventuali proventi delle manifestazioni e della gestione dell'Associazione;
- eventuali donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza alcun vincolo all'autonomia dell'Associazione e non in contrasto con i fini istituzionali della medesima;

**Art. 16**  
Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni finanziari, mobili ed immobili ed altre utilità di proprietà della medesima.

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In nessun caso, i proventi delle attività possono essere divisi fra i soci sia in forma diretta che indiretta.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

**Art. 17**  
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il termine di approvazione del bilancio consuntivo è fissato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre precedente all'anno interessato.

Dopo essere stato approvato il bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Tutto il patrimonio della FITeL, comprensivo di ricavi, rendite ed entrate sarà utilizzato per lo svolgimento delle attività statutariamente previste per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**Art. 18**  
Tenuta delle scritture

Le delibere adottate dagli organismi nazionali, regionali e territoriali, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale, saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali dell'Associazione per almeno dieci giorni successivi alla data delle riunioni e pubblicate sul sito della Associazione nonché inviati, in quanto previsto, agli organismi di cui al Decreto Legislativo 117/2017

Ogni Associazione aderente è tenuta ad aggiornare il proprio libro soci all'interno della piattaforma tesseramento FITeL APS.

**Art. 19**  
Cariche sociali

Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di 4 anni e sono rinnovabili. La durata delle cariche è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintanto che non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti degli organismi sociali.

Tutte le cariche sociali conferite ai Soci sono gratuite.

Le cariche di componenti degli Organismi, ai diversi livelli, del Collegio Nazionale dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri sono tra loro incompatibili. La FITeL APS prevede al suo interno altri livelli di incompatibilità definite con apposita delibera del Consiglio Nazionale e/o nell'eventuale regolamento di attuazione dello Statuto.

La durata dei mandati negli organismi dirigenti potrà essere definita in apposito regolamento attuativo dello Statuto.

**Art. 20**  
Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dal Congresso in Assemblea straordinaria con il quorum previsto all'articolo 7 su iniziativa di almeno il 50% più uno dei componenti del Consiglio Nazionale riunito in sessione straordinaria e che delibera validamente solo con maggioranza assoluta dei componenti.

In caso di scioglimento per qualunque causa del Circolo, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, e previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione. Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro Unico Nazionale del terzo settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.

**Art. 21**  
Modifiche statutarie

Il presente statuto può essere modificato dal Congresso Nazionale.

**Art. 22**  
Regolamento di attuazione

Il regolamento di attuazione del presente Statuto, se predisposto, è parte integrante del medesimo. Le modifiche allo stesso possono essere apportate dal Consiglio Nazionale con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi dei presenti.

**Art. 23**  
Clausola generale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto Legge 117/2017 e dal Codice Civile.

